

STATUTO ALLEGATO "A"

Art. 1. Denominazione e logo

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt.36 e ss. c.c. e della L. 383 del del 7 dicembre 2000, l'Associazione di promozione sociale denominata

“ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE DI UIDENTI E SORDI”

L'Associazione “AIDUS” di seguito “Associazione” assume a propria immagine il seguente simbolo



Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Ferrara (FE), via Copparo, n. 70

Art. 3. Scopo-Finalità e Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, apolitica e senza finalità lucrative, e ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di giustizia sociale.

L'associazione persegue i seguenti scopi generali:

Inclusione di udenti tra sordi e inclusione di sordi tra udenti.

Nel perseguimento di tali scopi, l'Associazione si propone di:

- a) *organizzazione di manifestazioni ludico-ricreative;*
- b) *creazione di gruppi di studio e laboratori di attività artistiche, linguistiche, lavorative, didattiche;*
- c) *promozione della lingua dei segni, della cultura udente, della cultura sorda e del bilinguismo;*
- d) *promozione e realizzazione di corsi di formazione per udenti e sordi;*
- e) *promozione e realizzazione di seminari informativi e formativi;*
- f) *attività sportive atte all'inclusione tra udenti e sordi;*
- g) *attività culturali e svago;*
- h) *inserimento lavorativo e scolastico;*
- i) *facilitazione contatti tra sordi e udenti, anche professionali;*
- l) *servizio di informazione riguardo attività mirate all'inclusione tra udenti e sordi*
- m) *promozione, informazione e diffusione della lingua dei segni tattile.*
- n) *promozione dell'autonomia comunicazione e socio-sanitaria.*

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento degli scopi perseguiti, anche mediante collaborazione con Enti Pubblici e soggetti privati. Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo compatibilmente con gli scopi e le attività della stessa.

Nel perseguimento degli scopi, l'Associazione potrà fornire attività di consulenza e servizi, anche tramite le competenze dei propri soci. Anche tali attività non hanno finalità lucrative ed eventuali utili da esse derivanti verranno impiegati a sostegno dell'Associazione e per lo sviluppo dei progetti e delle attività che le sono proprie.

Art. 4. Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5. Soci

a. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni senza finalità di lucro che condividano gli interessi e i fini dell'Associazione.

b. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- di rispettare i regolamenti interni;
- di avere la volontà di imparare le basi della lingua dei segni.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, deve essere versato l'importo stabilito per la quota associativa annuale.

All'atto della richiesta con contemporaneo versamento della quota associativa, seguito dall'accettazione del Consiglio direttivo, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio da tale momento.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti minorenni, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

E' possibile, per espressa delibera del Consiglio direttivo, conferire la qualifica di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti nel prestare la propria opera in favore dell'Associazione o nella condivisione delle finalità e degli scopi istituzionali.

c. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività e i progetti promossi dall'Associazione e alla vita associativa.

Possono esprimere il loro voto in tutte le sedi deputate, in particolare per l'approvazione e la modifica delle norme statutarie, di eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi dell'Associazione.

Vige il principio del voto singolo ai sensi dell'art.2538 comma 2 c.c.. Sono ammesse deleghe nella misura di due deleghe per un medesimo socio.

Il voto è palese e si esprime per alzata di mano; per l'elezione delle cariche associative il voto è a scrutinio segreto. Il Presedente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

I soci godono dell'elettorato attivo e passivo. In caso di persone giuridiche o Enti le cariche associative possono essere assunte dai loro legali rappresentanti o mandatari.

d. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti adottati dall'Associazione nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, stabilita ogni anno per l'annualità successiva con delibera del Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio; decorsa tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili, né rimborsabili a qualsivoglia titolo.

e. La qualifica di Socio si perde per:

- recesso, che dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a/r al Consiglio Direttivo che provvederà ad annotarlo sul libro dei soci.
- radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo contro il socio che non ottemperi le disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, che svolga attività contrarie agli interessi e agli scopi dell'Associazione, che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa, o causi o possa causare danni,

anche di natura morale o all'immagine dell'Associazione.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso da parte del socio radiato all'Assemblea. La decisione assunta da quest'ultima è inappellabile.

La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.

-morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito comporta l'automatica esclusione del socio.

-morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente/ associazione.

f. Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sociali sono sempre gratuite. Il Consiglio direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all'interno dell'Associazione per lo svolgimento di attività determinate.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati.

I Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione (Presidente, membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci);
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

L'Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;

- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail o altro mezzo equipollente, confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e della relazione di missione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- l'approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi titolo a parteciparvi e con la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria anche in modalità telematica, mediante l'utilizzo di piattaforme skype, whatsapp, facebook o altre assimilabili.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni

sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) redigere la relazione di missione;
- f) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- g) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- h) redigere il programma delle attività dell'Associazione;
- i) nominare i responsabili per i vari settori dell'Associazione;
- j) curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- k) intrattenere i rapporti con i terzi;
- l) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
- m) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- n) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di Amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, con votazione segreta e a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente deve avere un'ottima conoscenza della Lingua dei Segni.

Il Presidente non può avere cariche istituzionali di altre associazioni con finalità uguali o contrarie a quelle dall'AIDUS.

Il Presidente, per poter essere eletto, deve avere alle spalle almeno un anno di tesseramento associativo regolare.

Art. 11 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei Soci;
- b) eventuali quote supplementari dei Soci;
- c) contributi volontari dei Soci;
- d) contributi volontari dei terzi;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche

finalizzati al sostegno e alla realizzazione di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

g) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;

h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

i) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;

l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, cessione di beni o servizi agli associati e a terzi, anche di carattere artigianale o agricolo, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

m) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

n) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- attività commerciali;
- raccolta di fondi.

Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di missione, entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

Art.15 Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 Pubblicità e trasparenza degli atti e documenti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione. I documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Qualora un socio intendesse chiedere il rilascio di copie di atti/documenti sociali, dovrà farsi carico delle relative spese.

Art.19 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Letto, approvato e sottoscritto.
Ferrara, 16/05/2017

Firma:
il Consiglio Direttivo e i Soci fondatori

Ciardello Gennaro	_____
Buson Elia	_____
Serena Longo	_____
Tassani Marco	_____
Gugliemi Tommaso	_____
Guglielmi Cesare	_____
Loreti Chiara	_____